

CITTÀ DI CARBONIA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL “SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORATI SENSORIALI - CIG 356739537B

L’anno duemilaundici, addì _____ del mese di _____, in Carbonia, nei locali del Palazzo Comunale sito in Piazza Roma 1, avanti a me, Segretario del Comune di Carbonia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico amministrativa nell’interesse del Comune, senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti espressamente e col mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i sigg.:

- _____ nella sua qualità di Dirigente del Comune di Carbonia. codice fiscale 81001610922, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’ interesse dell’Amministrazione che rappresenta;

- _____ nato a _____, il _____ nella sua qualità di _____ della Ditta _____, con sede in _____, Codice Fiscale/P. IVA _____

Comparenti della cui identità personale io Segretario sono certo;

Le parti, come sopra costituite, a me personalmente note e giuridicamente capaci, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, formante parte sostanziale ed integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1

Il Sig. _____ nella sua qualità di _____ della _____ con sede in _____, con questo atto legalmente e formalmente obbliga la suddetta società ad eseguire il servizio di cui in argomento sotto la piena ed incondizionata osservanza del seguente documento, firmato per accettazione in ogni pagina dallo stesso Amministratore e che qui si intende integralmente riportato e trascritto anche se non materialmente allegato: il capitolato;

ART. 2

L’Impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni antimafia. E’ a carico della ditta aggiudicataria l’assunzione di ogni responsabilità in ordine all’assolvimento degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08, nei confronti della manodopera impiegata per l’esecuzione del servizio.

ART. 3- OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento

- della gestione del Servizio Educativo Territoriale in favore di minori in contesti familiari multiproblematici;
- del Servizio di assistenza scolastica specialistica;
- del Servizio di Assistenza rivolta ai minorati sensoriali (audiolesi, non vedenti e ipovedenti).

ART. 4 –DURATA DELL’APPALTO

L’appalto oggetto del presente Capitolato avrà la durata di 36 mesi a far data dall’avvio del servizio. E’ prevista la possibilità di proroga ai medesimi patti e condizioni per ulteriori 12 mesi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n.163/06. E’ fatto salvo il disposto di cui all’art. 125 comma 10 lett.c .

ART. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo meramente presunto del contratto è di €uro 797.400,00 IVA esclusa per il triennio di durata dell'appalto, oltre €uro 13.328,28 IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'offerta dell'aggiudicatario verrà allegata al contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 6 SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO

Le finalità e i destinatari del servizio sono quelli specificati rispettivamente all'art. 4 e all'art.5 del Capitolato. Le attività da svolgere sono descritte all'art. 6 dello stesso.

ART. 7 -DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'Esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 300 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. I compiti del Direttore dell'esecuzione sono disciplinati dal D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010, con particolare riferimento all'art. 301 del suddetto D.P.R.

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto è _____.

ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario ha i seguenti obblighi:

- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio oggetto dell'appalto sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo;
- svolgere il servizio educativo territoriale e di assistenza rivolta ai minorati sensoriali con personale idoneo, nel rispetto delle disposizioni stabilite nel titolo III del presente capitolato;
- assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi ed all'Amministrazione appaltante, in dipendenza di carenti prestazioni relative al presente capitolato;
- organizzare i rapporti con l'utenza in modo tale che siano improntati alla cortesia e all'estremo rispetto dei fruitori;
- garantire la sostituzione immediata e comunque entro le 48 ore nei casi di assenza dal servizio dei propri operatori;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del seguente appalto;
- presentare, bimestralmente, rendiconto sull'andamento del servizio in cui andrà specificato:
 - il progetto personalizzato per ogni minore o nucleo familiare seguito, con indicazione degli interventi effettuati e degli obiettivi raggiunti;
 - le attività svolte, debitamente documentate;
 - i tempi e le modalità utilizzati per l'attività di formazione e aggiornamento del personale;
 - le ore prestate dagli operatori

Entro trenta giorni dalla conclusione della gestione l'appaltatore farà pervenire una relazione complessiva relativa all'intero periodo.

La ditta dovrà mettere a disposizione un locale debitamente attrezzato quale sede per le attività del servizio in oggetto così come specificato nell'art. 7 del capitolato. Tutte le spese inerenti la gestione della struttura sono a completo carico della Ditta aggiudicataria.

Sono inoltre a completo carico della Ditta tutti i mezzi necessari all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, incluse le spese per la produzione del materiale di sensibilizzazione.

VERIFICA DELLE ATTIVITÀ

L'Amministrazione Comunale conserva il diritto e la facoltà di controllo, indirizzo e verifica del servizio oggetto del presente appalto. A tal fine effettua i necessari controlli in ordine al raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il servizio (titolo II del capitolato), ed al rispetto del capitolato e degli impegni assunti dall'appaltatore in sede di gara. Pertanto, l'Amministrazione terrà sotto costante monitoraggio il servizio offerto per verificare i risultati conseguiti, tenuto conto della particolare rilevanza che il servizio medesimo riveste nel settore sociale.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di verificare periodicamente gli standard di qualità del servizio avvalendosi anche di esperti del settore.

ART. 9 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo per il servizio prestato dall'Impresa appaltatrice, risultante dall'offerta economica, è onnicomprensivo e rimarrà invariato per tutta la durata dell'affidamento.

Il Comune provvederà alla liquidazione del corrispettivo pattuito in rate posticipate mensili ed a presentazione di fattura asseverata, per la regolarità del servizio, dal referente comunale a tal fine individuato, previa verifica del regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge.

Alla fattura dovrà essere allegato: Il prospetto mensile riassuntivo delle prestazioni orarie giornaliere rese da ciascun operatore.

In mancanza dell'allegato di cui sopra non si procederà alla liquidazione delle fatture.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della citata legge.

La stazione appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto esplicito divieto alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare, in tutto o in parte il Servizio oggetto del presente contratto.

ART. 11 – PENALI

La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a garantire la piena osservanza di tutte le disposizioni del presente contratto e nel capitolato, pena la rescissione del contratto stesso. Le modifiche ad una o più clausole del contratto dovranno essere oggetto di accordo scritto con l'Ente gestore.

In caso di mancata effettuazione del servizio, per motivi imputabili all'appaltatore, sarà applicata una penale di € 500,00 per ogni giorno di mancato servizio.

In caso di inottemperanza degli oneri previsti nel Capitolato, sarà applicata una penale da da € 500,00 a € 1.000,00 secondo la gravità dell'inadempimento oltre il risarcimento degli eventuali danni causati.

In caso di assenza di uno o più degli operatori previsti, senza che si sia provveduto alla relativa sostituzione entro il giorno successivo, verrà applicata una penale pari ad € 250,00 per ciascun giorno di assenza.

Le penali vanno dedotte dalla rata di pagamento successiva alla contestazione della mancanza, senza ulteriore formalità.

ART. 12 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente avrà la piena facoltà di risolvere il contratto in casi gravi o continue inadempienze che a suo insindacabile giudizio comportino grave nocumento all'ente, dandone, in tale ipotesi, preavviso trenta giorni prima. La cauzione sarà trattenuta a parziale o totale risarcimento del danno. Nelle more il Committente potrà sostituirsi provvisoriamente all'appaltatore nella gestione del servizio. Il costo della gestione provvisoria resterà comunque a carico dell'appaltatore.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Ditta aggiudicataria incorre nella decadenza del contratto nei casi indicati nell'art. 23 del Capitolato.

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Qualora il servizio oggetto del presente contratto venga aggiudicato con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

ART. 15 - INFORTUNI E DANNI

La Ditta appaltatrice assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo il Comune di Carbonia e si impegna quindi ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel particolare riferimento al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore dovrà stipulare e consegnare al Comune di Carbonia, prima dell'inizio dell'appalto una idonea polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato, con le seguenti caratteristiche minime:

- la polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all'appalto del servizio oggetto del presente contratto;

- la polizza dovrà avere una durata pari o superiore a quella dell'appalto affidato e prevedere il seguente massimale: R.C.T. massimale unico per sinistro **€500.000,00**.
- la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti del Comune di Carbonia, fatti salvi i casi di dolo. Si precisa che tale polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia, e che eventuali scoperti e franchigie rimarranno a carico della Ditta appaltatrice.
La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata dall'appaltatore al Comune prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.

ART. 16 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e quant'altro previsto dalla normativa vigente relativi al proprio personale dipendente, sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione del diritto di rivalsa.

ART. 17- MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Agli effetti del contratto d'appalto, le parti eleggono domicilio legale presso il Comune di Carbonia. Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria del contenzioso che dovesse sorgere tra Amministrazione e Ditta Aggiudicataria, la definizione delle controversie è attribuita al giudice ordinario del foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 309 del DPR. 207/2010, a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Ente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, e s.m. e integrazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto d'appalto.
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge regolanti la materia.